

Risoluzione del Parlamento Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali
nella Comunità Europea
(relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 1994).

Il Parlamento europeo,

- vista la risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche,
- vista la risoluzione dell'11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza,
- vista la risoluzione del 30 ottobre 1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea,
- vista la risoluzione del 21 gennaio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale,
- viste le proposte di risoluzione degli onn., Hume e altri sulle lingue minoritarie (B3-0016/90), Gangoiti Llaguno sulla promozione e l'uso delle lingue regionali e/o minoritarie (B3-2113/90), Bandres Molet sulla concessione di licenze alle radio emittenti in lingua euskera (B3-0523/91), Van Hemeldonck sulla firma della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (B3-1351/92),
- vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui il Consiglio d'Europa ha conferito la veste giuridica di Convenzione europea e che è stata aperta alla firma il 5 novembre 1992,
- visto il documento finale della Conferenza di Copenhagen sulla dimensione umana della CSCE (5-29 giugno 1990), e in particolare il Capitolo IV di tale documento,
- vista la Carta di Parigi per una nuova Europa (CSCE) adottata a Parigi il 21 novembre 1991,
- visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0042/94), incoraggiato dall'impegno espresso dall'art. 128 del trattato CE, per cui la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie, incoraggiato altresì dal processo di democratizzazione in corso nell'Europa centrale e orientale, e in particolare dalla ferma volontà dei popoli di recente passati alla democrazia di promuovere la propria lingua e il proprio patrimonio culturale,

considerando che ogni popolo ha diritto al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle,

considerando che la diversità linguistica dell'Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale,

considerando che la protezione e la promozione della diversità linguistica dell'Unione è un fattore chiave nella realizzazione di un'Europa pacifica e democratica,

considerando che alla Comunità europea incombe la responsabilità di sostenere gli Stati per quanto attiene allo sviluppo delle loro culture e alla salvaguardia delle loro varie identità nazionali e regionali, in particolare delle lingue autoctone regionali e delle minoranze,

considerando che l'Unione dovrebbe incoraggiare l'azione degli Stati membri nei casi in cui la tutela di dette lingue e culture fosse insufficiente o inesistente,

considerando che la Comunità europea ha altresì il dovere, nelle sue relazioni con i governi di paesi associati e terzi, di richiamare l'attenzione sui diritti delle minoranze e, se necessario, di assistere detti governi nella messa a punto di metodi che consentano il rispetto di tali diritti, ma anche di richiamarli allorché omettano consapevolmente di ricercare tali metodi,

considerando che la diversità linguistica dell'Unione, che ne riflette la diversità culturale, è troppo spesso misconosciuta,

considerando che nell'ambito dell'Unione europea che si sta creando la lingua rappresenta uno strumento essenziale ai fini della comunicazione e che nel processo di costruzione europea il ricorso alle lingue di maggior diffusione per comunicare attraverso le attuali frontiere interne va reso compatibile con la protezione e la difesa delle lingue meno diffuse in ambiti regionali o transregionali,

considerando che anche le lingue e culture meno diffuse fanno parte della cultura e del patrimonio europeo dell'Unione e che, da questo punto di vista, quest'ultima deve garantire loro una tutela giuridica e le necessarie risorse finanziarie,

considerando che numerose lingue meno diffuse si trovano in una difficile situazione, dato il rapido crollo del numero di parlanti, e considerando che ciò mette a repentaglio il benessere di gruppi specifici di popolazione e riduce considerevolmente il potenziale di creatività dell'Europa nel suo complesso,

considerando che, nel pieno rispetto del dovere dei governi di tutti gli Stati membri di salvaguardare e promuovere le rispettive lingue ufficiali, tale azione non deve esercitarsi a danno delle lingue di minore diffusione e delle popolazioni di cui esse costituiscono il naturale vettore culturale, considerando tuttavia che l'espressione "lingue e culture meno diffuse" comprenderebbe fenomeni aventi caratteristiche e dimensioni diverse a seconda degli Stati membri, giacché potrebbe essere riferito a talune lingue già ufficiali in taluni Stati membri ma non adeguatamente diffuse o che non godono di uno status identico nello Stato membro confinante o in un altro Stato membro,

1. sollecita la piena applicazione dei principi e delle proposte contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981, dell'11 febbraio 1983 e del 30 ottobre 1987;
2. ribadisce la necessità che gli Stati membri riconoscano le propri minoranze linguistiche e adottino gli opportuni provvedimenti giuridici e amministrativi per consentire la creazione delle condizioni fondamentali per la conservazione e lo sviluppo di dette lingue;
3. ritiene inoltre che tutte le lingue e le culture meno diffuse debbano essere protette negli Stati membri anche da uno status giuridico adeguato;
4. ritiene che tale status giuridico dovrebbe implicare, quanto meno, l'uso e la promozione delle lingue e culture in questione negli ambiti dell'insegnamento, della giustizia e dell'amministrazione pubblica, dei mezzi di informazione, della toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale, fatto salvo il ricorso alle lingue di maggior diffusione quando ciò sia necessario ai fini di una più agevole comunicazione all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione nel suo insieme;
5. insiste sul fatto che quei cittadini di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da quella predominante nello Stato stesso, o in una sua parte o regione, non debbano subire alcuna discriminazione e, in particolare, nessun tipo di emarginazione sociale che renda loro difficile l'accesso o la permanenza in un posto di lavoro;
6. approva la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui è stata conferita la veste giuridica di Convenzione europea, quale strumento tanto efficace quanto flessibile ai fini della salvaguardia e della promozione delle lingue meno diffuse;
7. invita i governi degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a firmare e i loro parlamenti a ratificare con urgenza la suddetta Convenzione, scegliendo in ogni momento di applicare quei paragrafi che meglio rispondono alle esigenze e alle aspirazioni delle comunità linguistiche in questione;
8. esorta i governi degli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a incoraggiare e sostenere le associazioni specializzate, in particolare i comitati nazionali presso l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, affinché risultino valorizzate le responsabilità dei cittadini e delle loro organizzazioni in ordine all'affermazione delle loro lingue;
9. incoraggia tanto gli Stati membri quanto le regioni e gli enti locali interessati a studiare la possibilità di concludere accordi intesi a creare istituti linguistici transfrontalieri per le lingue e le culture meno diffuse esistenti in due Stati membri confinanti o simultaneamente in diversi Stati membri;
10. esorta la Commissione a

contribuire, entro i limiti delle sue competenze, all'esecuzione delle azioni intraprese dagli Stati membri in questo settore;

tenere in debito conto le lingue meno diffuse e le relative culture nell'elaborazione di vari aspetti della politica comunitaria al fine di provvedere pariteticamente alle esigenze specifiche di coloro che parlano lingue minoritarie, parallelamente a quelle degli utenti di lingue maggioritarie in tutti i programmi concernenti l'istruzione e la cultura, come per esempio, Giovani per l'Europa, Erasmus, Tempus, European Dimension, Platform Europe, Media e progetti relativi alla traduzione di opere letterarie contemporanee;

incoraggiare l'impiego delle lingue meno diffuse nell'ambito della politica audiovisiva della Comunità, per esempio per quanto riguarda la televisione ad alta definizione, nonché assistere le case di produzione e le emittenti che utilizzano lingue minoritarie nel produrre nuovi programmi nel formato 16:9,

garantire che ci si avvalga della moderna tecnologia delle telecomunicazioni digitali, la quale consente di condensare le trasmissioni radiofoniche via satellite e cavo, per diffondere un gran numero di lingue di minoranza;

impostare quanto prima un programma ispirato a LINGUA per le lingue meno diffuse, avvalendosi eventualmente delle reti già sviluppate nel quadro delle attività dell'Ufficio per le lingue meno diffuse, quali la rete di formazione Mercator;

agevolare l'immediata pubblicazione, previa correzione e completamento, della carta scientifica delle comunità linguistiche minoritarie nella Comunità, compilata dall'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse;

incoraggiare la pubblicazione nelle lingue comunitarie meno diffuse dei trattati che istituiscono le Comunità europee e delle altre disposizioni comunitarie fondamentali nonché delle informazioni sull'Unione europea e sulle sue attività

11. incita il Consiglio e la Commissione a

perseverare nell'incoraggiare e sostenere le organizzazioni europee rappresentative delle lingue meno diffuse, in particolare l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, stanziando a loro favore adeguate risorse finanziarie;

garantire che il bilancio contempra stanziamenti appropriati per i programmi comunitari a favore delle lingue meno diffuse e delle culture associate, nonché proporre un programma di azione pluriennale in questo settore;

tenere in debito conto il retaggio linguistico e culturale delle regioni tanto nel mettere a punto la politica regionale e nello stanziare fondi FESR - sostenendo progetti integrati di sviluppo regionale che comprendano azioni a favore di lingue e culture regionali - quanto nel mettere a punto la politica sociale e nello stanziare fondi FSE;

tenere in debita considerazione, nella messa a punto di programmi comunitari per la ricostruzione economica e sociale (soprattutto del programma PHARE), le esigenze degli utenti di lingue minoritarie nei paesi dell'Europa centrale e orientale;

incoraggiare le traduzioni di libri e opere letterarie, il sottotitolaggio dei film tra le lingue minoritarie o dalle lingue minoritarie verso le lingue comunitarie;

garantire che la Comunità europea non incoraggi le lingue meno diffuse a danno delle lingue nazionali principali e, anzi, faccia in modo che non sia compromesso in alcun modo l'insegnamento della lingua principale nelle scuole;

12. chiede che le lingue parlate nei territori di oltremare appartenenti agli Stati membri beneficino degli stessi diritti e delle stesse disposizioni delle lingue continentali;

13. esorta tutti gli enti competenti ad applicare per analogia le raccomandazioni che figurano nella presente risoluzione alle lingue minoritarie autoctone non territoriali (p. es. le lingue degli zingari rom e sinti, yiddish);

14. sottolinea che le raccomandazioni comprese nella presente risoluzione non sono tali da mettere a repentaglio l'integrità territoriale o l'ordine pubblico negli Stati membri e altresì che esse non devono essere interpretate come conferenti il diritto di intraprendere alcuna attività o realizzare alcuna azione contraria agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite o a qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto internazionale;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi centrali e regionali degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, alla Conferenza permanente degli enti locali e regionali d'Europa, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, alle Nazioni Unite e all'UNESCO.